



Roma, 5 luglio 2011

In merito allo schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professionisti universitari, la UIL RUA ribadisce in via introduttiva e generale l'estrema preoccupazione per la delicata fase attraversata dall'Università italiana, soggetta ad una serie di tagli e riduzione dei finanziamenti, nonché per i ritardi e contraddizioni osservati nell'emanazione dei decreti di attuazione della legge 240/10. Al di là del giudizio sui contenuti delle norme già espresso da parte nostra nel recente passato, tali fenomeni negativi rischiano concretamente di bloccare ed indebolire il ruolo dell'Università pubblica.

Nel dettaglio dei contenuti dello schema di regolamento, la UIL RUA assume come riferimento precipuo le argomentazioni ed i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato nei pareri emessi il 25 febbraio 2011 e il 21 aprile 2011.

Nel dettaglio, non appare condivisibile quanto previsto all'art. 3, comma 4 sulla preclusione alla partecipazione delle procedure per il biennio successivo in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, anche nella nuova ipotesi di regolamento formulata dal Ministero.

Destano inoltre notevoli perplessità i contenuti dell'art. 3, comma 5 in tema di divieto di divulgazione dei titoli e pubblicazioni dei candidati. Su questo punto, nel richiamare ancora quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato del 21 aprile 2011 in merito alla natura dell'abilitazione ed al controllo da parte della comunità scientifica, sembra invece opportuno prevedere meccanismi che garantiscano trasparenza e massima pubblicità dei *curricula* dei candidati.

In merito all'art. 6, si rileva nel complesso che la procedura prevista nello schema non offre adeguate garanzie nel processo di istituzione delle commissioni nazionali dei diversi settori concorsuali. In particolare, come rilevato già dal Consiglio di Stato, il comma 4 prevede che i commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione, senza però indicare le modalità di controllo di tali qualificazione e coerenza. Anche su questi aspetti, la nuova ipotesi di regolamento non supera problematiche e contraddizioni di estrema importanza, con particolare riferimento ai meccanismi di valutazione dei componenti della commissione.

Sempre in merito all'art. 6, il comma 5 rimanda all'emanazione di un successivo decreto in materia modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, senza però indicare i soggetti che devono sovrintendere a tali accertamenti. In merito, la UIL RUA esprime il parere che la responsabilità delle procedure di formulazione delle liste e di accertamento sugli aspiranti commissari non possano essere attribuite in via esclusiva al Direttore Generale del Ministero.

Infine, la UIL RUA solleva ulteriori perplessità su quanto previsto all'art. 8, comma 3 in tema di pareri *pro veritate*. Condividendo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, tale previsione richiede una specificazione puntuale sul rilievo assunto nei lavori della commissione e quindi una serie integrazioni regolamentari per evitare effetti negativi sul piano procedurale.

La Segreteria Nazionale UIL RUA